



L'attuazione del Piano per la trasparenza, l'integrità e l'indipendenza delle attività dei membri del Parlamento europeo - Aggiornamento

Dossier n° 25 -
10 ottobre 2023

Il 14 settembre 2023 il Parlamento europeo ha approvato **modifiche** al proprio **Regolamento interno**, volte a dare attuazione al **Piano per la trasparenza delle attività dei membri del PE e per il contrasto dei fenomeni di corruzione** presentato, il 12 gennaio 2023, dalla Presidente del PE Metsola alla **Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici**. Le modifiche entrano in vigore il **1° novembre 2023**.

Il Piano include una serie di misure, articolate in **14 punti**, per rafforzare la **trasparenza, responsabilità e l'integrità** delle **attività dei membri ed ex membri** del Parlamento europeo, in risposta alle indagini sui casi di corruzione (cosiddetto "**scandalo Qatargate**").

Alcuni degli interventi previsti sono stati già adottati o sono in via di attuazione mediante delibere **dell'Ufficio di Presidenza** del Parlamento europeo, della **Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici** o a livello **amministrativo**. Altri sono prospettati dalla proposta di accordo interistituzionale in merito alla creazione di un organismo interistituzionale per le questioni di etica, in corso di negoziazione tra le Istituzioni dell'UE.

Gran parte delle modifiche regolamentari incide sul Codice di condotta dei deputati, allegato al Regolamento interno del PE e approvato a maggioranza dei membri del Parlamento. In particolare, si stabilisce (all'art. 11 del Regolamento) che esso concerne "**l'integrità e la trasparenza**" dei deputati e non soltanto, come nella formulazione previgente, "norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri".

Il **titolo** stesso del Codice viene conseguente **modificato**, precisando che esso concerne l'"**integrità e la trasparenza**" mentre in precedenza esso era riferito agli "interessi finanziari e conflitti di interessi".

Ai **principi direttivi**, cui i deputati si attengono nell'esercizio delle loro funzioni (art. 1 del Codice), viene **aggiunta** la **tutela della dignità del PE** (accanto a quelli di condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome del PE); si precisa inoltre che i deputati non ottengono alcun **vantaggio diretto o indiretto** a prescindere dalla sua natura finanziaria, come invece attualmente previsto.

Numerose innovazioni concernono le procedure di applicazione del Codice e le sanzioni per la sua violazione.

Di seguito si riporta un quadro delle misure di attuazione del Piano, incluse quelle oggetto della riforma regolamentare approvata il 14 settembre 2023.

Le misure del Piano

Periodo di sospensione

I deputati appena **cessati dalla carica** non potranno esercitare attività di **rappresentanza di interessi** per un periodo di **6 mesi**. Decorso tale periodo, potranno iscriversi al Registro per la trasparenza (v. infra).

Disposizioni in tal senso sono state adottate dall'Ufficio di Presidenza il 17 aprile 2023 e sono entrate in vigore il 1° maggio 2023.

A complemento di tale disposizione, le **modifiche al Regolamento interno del PE** approvate il 14 settembre 2023 hanno introdotto (modificando l'*art.* 6 del Codice di condotta dei deputati concernente l'integrità e la trasparenza, allegato al Regolamento stesso) il **divieto per i deputati in carica** di coinvolgere gli **ex parlamentari**, il cui mandato sia terminato **da meno di sei mesi** e che siano **rappresentanti di interessi o di pubbliche autorità di Paesi terzi**, in attività che potrebbero consentire loro di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e della legislazione o i processi decisionali del PE.

Sezione sull'integrità dell'attività parlamentare sulla home page del PE

Al fine di mettere a disposizione del pubblico, in un'**unica pagina di accesso**, maggiori e più chiare informazioni sulle attività di ogni deputato, sulla **home page del sito web** del PE è stata introdotta una **sezione dedicata alla "integrità"**. Essa include, in particolare, informazioni su: sanzioni; dichiarazioni di doni; partecipazioni a eventi non pagati dal PE; dichiarazioni di riunioni programmate; informazioni sul **Codice di condotta dei deputati al PE** e sul relativo Comitato consultivo; informazioni e collegamento al Registro della trasparenza.

La nuova sezione "Trasparenza ed etica" è stata pubblicata sul sito del PE a luglio 2023

Iscrizione al Registro per la trasparenza delle Istituzioni dell'UE

L'**iscrizione al Registro per la trasparenza** condiviso tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea è divenuta **obbligatoria** ai fini della **partecipazione** di rappresentanti di gruppi di interesse o della società civile ad audizioni e scambi di opinione presso le **commissioni parlamentari** e per partecipare a **eventi organizzati da organi o servizi del Parlamento europeo** che si svolgono nei suoi locali, quando partecipano come ospiti attivi invitati e/o co-organizzatori di eventi. Il PE potrà inoltre svolgere **verifiche ad hoc ed approfondite** sulle organizzazioni iscritte al registro nonché sulla accuratezza delle informazioni ivi riportate, anche con riferimento ai loro collegamenti con Paesi terzi e ai flussi di finanziamento.

Le nuove disposizioni in materia sono state adottate dall'Ufficio di Presidenza il 12 giugno 2023 e sono entrate in vigore il 12 luglio 2023.

Il **Registro comune per la trasparenza** è volto a facilitare il reperimento di informazioni sulle attività di rappresentanza di interessi svolte presso PE, Consiglio e Commissione. Il registro è costituito da un sito web dove i rappresentanti di interessi riportano informazioni aggiornate sulle loro attività a livello dell'UE. Il funzionamento del registro è assicurato da un **Codice di condotta**, che disciplina le modalità di interazione dei rappresentanti di interessi con le istituzioni dell'UE e da un **meccanismo di denuncia**, che consente a chiunque di avviare un'indagine amministrativa su presunti casi di inosservanza del Codice di condotta da parte dei rappresentanti di interessi. Il registro ha una struttura di *governance* a due livelli: un **consiglio di amministrazione**, che esercita la supervisione generale, e un **segretariato** responsabile della sua gestione quotidiana. Il consiglio di amministrazione è composto congiuntamente dai **Segretari generali di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione**; si riunisce almeno una volta all'anno. Ciascun Segretario generale esercita la presidenza per un mandato annuale. Il segretariato fornisce orientamenti ai rappresentanti di interessi in merito al processo di registrazione, monitora e verifica l'ammissibilità delle domande, effettua controlli sulla qualità delle informazioni fornite dai soggetti registrati, tratta i reclami relativi a presunte violazioni del Codice di condotta da parte dei soggetti registrati.

Publicità delle riunioni con terzi

Il nuovo **art. 5 bis** del Codice di condotta, introdotto con le modifiche regolamentari dello scorso 14 settembre, introduce l'obbligo per i deputati di **incontrare unicamente i rappresentanti di interessi iscritti** nel richiamato **registro per la trasparenza**.

I deputati sono inoltre tenuti a rendere **pubbliche on line** le **riunioni programmate**, riguardanti i lavori parlamentari, con **rappresentanti di interesse**, iscritti al registro, e **rappresentanti di Paesi terzi**, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate.

L'obbligo concerne le riunioni cui partecipano personalmente i deputati o, per loro conto, gli **assistenti**; **non si applica** nel caso sia richiesta **confidenzialità a protezione della vita** o dell'integrità del singolo individuo o per **motivi imperativi di riservatezza**. Queste ultime riunioni sono comunque comunicate al Presidente del PE, che mantiene riservata tale dichiarazione, oppure predispone la pubblicazione in forma anonima o ritardata.

Inoltre, sempre sulla base delle modifiche al Regolamento, si prevede (art. 5 ter del Codice di condotta) che i **relatori elenchino**, in un **allegato** alla loro relazione o al loro parere, le **entità o le persone** dalle quali hanno ricevuto **contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo**.

Anche per gli autori dei contributi non si procede alla pubblicazione ove essa rischia di mettere a repentaglio la vita, l'integrità fisica o la libertà di un individuo o in presenza di motivi imperativi di riservatezza.

Regolamentazione dei raggruppamenti non ufficiali

Con le **modifiche al Regolamento** approvate il 14 settembre 2023 è stata introdotta una disciplina specifica per i **raggruppamenti non ufficiali di deputati** (*nuovo art. 35 bis*), che in precedenza erano oggetto in larga misura delle disposizioni applicabili agli intergruppi (art. 35).

In base alla disciplina vigente, gli intergruppi, pur non essendo organi ufficiali del Parlamento, sono da esso riconosciuti e disciplinati da una apposita [decisione della Conferenza dei Presidenti](#) del 16 dicembre 1999 più volte modificata. Essi sono costituiti di comune accordo dai presidenti dei gruppi politici all'inizio di ogni legislatura.

Si ribadisce anzitutto, come previsto dal vigente art. 35, che i singoli deputati possono costituire raggruppamenti non ufficiali "al fine di svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile". I raggruppamenti:

- devono agire in modo **pienamente trasparente** e **non** devono svolgere attività suscettibili di dare adito a **confusione con le attività ufficiali del Parlamento** o dei suoi organi;
- **non possono organizzare eventi in Paesi terzi** che coincidono con una **missione di un organo ufficiale** del Parlamento, incluse quelle di osservazione elettorale;
- se relativi a Paesi terzi per i quali esiste **una delegazione interparlamentare permanente** del PE **non beneficiano delle infrastrutture del Parlamento stesso per le proprie attività**;
- sono tenuti a **dichiarare**, entro la fine del mese successivo, **ogni sostegno, in contanti o in natura**. I questori tengono un **registro pubblico di tali dichiarazioni e dei raggruppamenti non ufficiali** che le hanno presentate.

Inoltre, i deputati che **aderiscono** ai raggruppamenti comunicano proattivamente agli interlocutori esterni che stanno agendo **a titolo individuale**.

Un gruppo politico può agevolare le attività dei raggruppamenti non ufficiali fornendo loro supporto logistico, ad eccezione dei raggruppamenti non ufficiali relativi a Paesi terzi per i quali esiste una delegazione interparlamentare permanente.

Solo i rappresentanti di interessi che sono iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare ad attività di raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi, offrendo il proprio sostegno o co-organizzando tali eventi.

Nuovo registro di ingresso al Parlamento europeo

Le nuove disposizioni generali relative all'accesso alle sedi del PE, adottate dall'Ufficio di Presidenza l'8 maggio 2023 ed entrate in vigore l'8 giugno 2023, hanno adottato un **nuovo registro d'ingresso**: tutte le persone, maggiori di 18 anni, che entrano nei locali del Parlamento europeo, compresi i rappresentanti di Paesi terzi, devono fornire informazioni indicando la **data, l'ora e lo scopo** della visita. Tale obbligo **non si applica ai giornalisti accreditati** e ai rappresentanti di **altre Istituzioni, organi o agenzie dell'UE**, che hanno un differente regime di accesso al Parlamento.

Gli ospiti, muniti di badge di visita, dovranno essere sempre accompagnati dalla persona responsabile per il loro accesso alle sedi del Parlamento europeo.

Eliminazione dei badge di accesso permanente per gli ex deputati

I **badge di accesso permanenti**, in precedenza concessi **agli ex membri del Parlamento europeo e agli ex assistenti o staff**, sono stati **sostituiti da un apposito badge di accesso giornaliero** (rilasciato da un desk dedicato e con una corsia preferenziale per l'accreditamento). Inoltre gli ex deputati e gli ex assistenti o staff non hanno più il diritto di concedere l'ingresso a qualunque altro soggetto.

Le nuove disposizioni relative all'accesso dei deputati cessati dalla carica alle sedi del PE sono state adottate dall'Ufficio di Presidenza il **17 aprile 2023** e sono entrate in vigore il 1° maggio 2023. Le norme relative agli assistenti o staff sono state, invece, introdotte nell'ambito della nuova disciplina generale relativa all'accesso alle sedi del PE, adottata dall'Ufficio di Presidenza con la richiamata delibera dell'8 maggio 2023.

Dichiarazione sui potenziali conflitti d'interesse

Le **modifiche al Regolamento** approvate il 14 settembre 2023 hanno apportato diverse innovazioni alla disciplina del **conflitto di interesse**, a partire dalla **definizione** di cui all'art. 3 del Codice di condotta: la fattispecie ora si configura "...qualora l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo **nell'interesse pubblico** possa essere **indebitamente influenzato da motivi familiari o affettivi**, da **interesse economico** o da qualsiasi **altro interesse privato diretto o indiretto**." In base al dettato precedente il conflitto di interesse sussisteva in presenza di un **generico interesse personale** in grado di influenzare l'esercizio delle funzioni di deputato.

Ulteriori modifiche agli artt. 3 e 4 del Codice di condotta intervengono sugli obblighi del deputato in situazione di conflitto e su altri effetti di tale situazione. In particolare:

- si esplicita che i deputati "compiono ogni ragionevole sforzo per individuare i conflitti di interessi". Ove un parlamentare si accorga di avere un **conflitto di interessi e non riesca** a risolverlo dovrà accertarsi che esso sia riportato nella **dichiarazione di interessi privati** (v. *infra*);
- si ribadisce, come previsto nel testo precedente, che il deputato prima di **prendere la parola o di votare** in Aula o in seno ad uno degli organi del PE, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi in relazione alla questione in esame, ove ciò non risulti evidente dalle informazioni fornite nella **dichiarazione di interessi privati**. Si stabilisce che tale comunicazione sia **sempre presentata a voce** intervenendo alla seduta o alla riunione in questione, mentre in precedenza poteva essere presentata anche per iscritto;
- si introduce (*art. 3 bis del Codice di condotta*) l'obbligo per il deputato, prima di assumere **l'incarico di vicepresidente del PE, questore, presidente o vicepresidente di una commissione o delegazione**, di presentare **una dichiarazione** in cui indica se è **consapevole di avere un conflitto di interessi** in relazione alle attribuzioni associate all'incarico. Ove ne sia consapevole, il deputato descrive il conflitto nella dichiarazione e può

assumere l'incarico soltanto se il rispettivo organo stabilisca che il **conflitto di interessi non gli impedisce** di svolgere il mandato nell'interesse pubblico;

- laddove il conflitto si configuri **durante lo svolgimento dell'incarico**, il deputato presenta una dichiarazione nella quale viene descritto il conflitto e si astiene dall'esercizio di funzioni associate a tale situazione, a meno che il rispettivo organo non decida che il conflitto non gli impedisce di svolgere il proprio mandato nell'interesse pubblico;
- analoghi obblighi di dichiarazione sono previsti in capo al deputato proposto alla **nomina a relatore, relatore ombra, componente di una delegazione ufficiale o partecipante negoziati interistituzionali**. In presenza del conflitto di interessi si procede alla **nomina a relatore**, qualora la **commissione competente decida a maggioranza dei voti espressi** che il medesimo conflitto non impedisce l'esercizio del mandato nell'interesse pubblico. Per il caso del deputato proposto a relatore ombra nonché di partecipante a una delegazione ufficiale o ai negoziati interistituzionali, il gruppo politico può decidere che si proceda comunque alla nomina poiché il conflitto non impedisce l'esercizio del mandato nell'interesse pubblico; tuttavia il rispettivo organo può opporsi alla designazione a **maggioranza di due terzi dei voti espressi**.

La dichiarazione degli interessi privati e la dichiarazione patrimoniale

Le **modifiche al Regolamento** approvate il 14 settembre 2023 sostituiscono (*all'art. 4 del Codice di condotta*) la **dichiarazione sugli interessi finanziari** dei deputati, da presentare ad inizio legislatura, con una "**dichiarazione di interessi privati**", la quale deve contenere in aggiunta, rispetto a quanto già previsto dalla prima:

- l'indicazione di qualsiasi attività retribuita, svolta parallelamente all'esercizio del mandato del deputato, compresi il nome dell'entità nonché il settore e la natura dell'attività, laddove la retribuzione complessiva per tutte le **attività esterne del deputato superi i 5 000 EUR lordi in un anno civile**;
- il riferimento a qualsiasi **interesse privato** (non soltanto finanziario come previsto nella norma previgente), **diretto o indiretto**, che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

La presentazione della **dichiarazione di interessi privati** è preconditione non soltanto, come già previsto, per la designazione del deputato a una carica negli organi del Parlamento e per fare parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionale, ma anche per la designazione a **relatore ombra**.

Le modifiche regolamentari ridefiniscono la procedura applicabile nel caso in cui il Presidente del PE riceva **informazioni** che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi privati di un deputato sia sostanzialmente **erronea o non aggiornata**. In tal caso, il Presidente chiede un chiarimento al deputato e, ove esso non sia soddisfacente, consulta il comitato consultivo sul comportamento dei deputati (*nel testo vigente il Presidente consulta direttamente il comitato senza ascoltare il deputato*).

Qualora il comitato consultivo concluda che la dichiarazione non è conforme al presente Codice di condotta, esso **raccomanda al Presidente** del PE di chiedere al deputato di correggere la dichiarazione. Se, tenuto conto della raccomandazione, il Presidente conclude che il deputato ha violato il Codice di condotta, chiede al deputato di **correggere la dichiarazione entro 15 giorni di calendario** (nel testo vigente il Presidente può chiedere direttamente la correzione entro 10 giorni senza raccomandazione del comitato). Se il deputato non dà seguito alla richiesta di correzione, il Presidente adotta una decisione motivata con cui irroga una sanzione. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno previste dal Regolamento.

Con il nuovo *art. 4 bis* del Codice di condotta viene introdotto l'**obbligo** per i deputati di presentare al Presidente una **dichiarazione patrimoniale**, relativa alle loro attività e passività

all'inizio e alla fine di ogni mandato. Le dichiarazioni sono accessibili esclusivamente alle autorità competenti, fatto salvo il diritto nazionale.

Doni o benefici analoghi

Modificando l'art. 5 del Codice di condotta, si ribadisce che il **divieto** già previsto per i deputati di **accettare doni** nell'esercizio delle loro funzioni, salvo quelli del valore inferiore a **150 euro**, **non si applica ai rimborsi di spese di viaggio, alloggio e soggiorno**, o ai pagamenti diretti, completi o parziali, di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipino, sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni, a **eventi organizzati da terzi**; tuttavia è **introdotto l'obbligo di comunicare al Presidente del PE la partecipazione a tali eventi** e le eventuali altre informazioni richieste al riguardo.

Formazione obbligatoria

Il Parlamento europeo dovrà prevedere regolarmente, nel corso di ciascuna **legislatura**, una **formazione per tutti i deputati** in merito alle disposizioni relative alla loro **integrità e indipendenza**.

La formazione sulle regole finanziarie, la conformità, la condotta e le denunce, assicurando la conoscenza di tutte le regole e dei sistemi per proteggere l'integrità dell'Istituzione, se stessi e i deputati, sarà **obbligatoria** per tutti gli **assistenti parlamentari accreditati**.

Sarà, inoltre, prevista una **formazione obbligatoria per tutti i funzionari del PE che potrebbero ricevere le segnalazioni** di possibili violazioni o illeciti.

Il 10 luglio 2023 l'Ufficio di Presidenza del PE ha svolto un dibattito orientativo sulla [proposta](#) di decisione dell'Ufficio in materia di **denunce di irregolarità (whistleblowing)**. Il progetto mira a sostituire le attuali norme interne di attuazione dell'articolo 22 quater dello statuto dei funzionari con una serie più completa di norme per garantire maggiore chiarezza ai **potenziali informatori** per quanto riguarda le procedure interne applicabili, puntualizzando che, al fine di allineare le nuove norme alla "direttiva sugli informatori", il progetto include anche, se del caso, gli elementi della direttiva compatibili con lo statuto.

Le nuove norme interne, tra l'altro: delineano le opzioni per **segnalare gravi irregolarità** all'interno o all'esterno (all'OLAF) o, a determinate condizioni, ad altre istituzioni dell'UE; chiariscono come dovrebbero agire i **potenziali informatori (whistleblowers)**, cosa potrebbe accadere dopo che hanno effettuato la notifica e quali informazioni dovrebbero ricevere; rendono obbligatoria per i dirigenti del Parlamento la **formazione** in materia di **denunce di irregolarità**, specificando che seguirà una proposta volta a rendere tale formazione obbligatoria anche per gli assistenti parlamentari accreditati. L'Ufficio di Presidenza ha deciso di sottoporre la proposta di decisione o al comitato del **personale**, al comitato per le **pari opportunità** e la **diversità** nonché al responsabile della **protezione dei dati** per consultazione formale, prima dell'adozione definitiva delle nuove norme interne.

Le modifiche al Regolamento approvate il 14 settembre 2023 prevedono in particolare (*art. 9 del Codice di condotta*) che spetti **all'ufficio di Presidenza** adottare le **modalità di applicazione** del Codice di condotta, anche con riferimento alla **procedura di controllo della formazione dei deputati**.

Rafforzamento del ruolo del Comitato consultivo del Codice di condotta

Il ruolo del Comitato consultivo del Codice di condotta è stato rafforzato dalle **modifiche al Regolamento** approvate il 14 settembre 2023 (**art. 7** del Codice) prevedendo, in particolare, che:

- i **componenti** del Comitato siano portati da 5 ad **8**. Viene meno la previsione per cui essi sono designati dal Presidente del PE tra i soli componenti della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, mentre si precisa che si tenga conto allo scopo dell'**equilibrio di genere**.

Resta ferma la previsione per cui il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo;

- in caso di presunta violazione del Codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, l'interessato non partecipa ai lavori del comitato

- consultivo in merito alla presunta violazione in questione;
- gli **orientamenti sull'interpretazione del Codice di condotta**, forniti su richiesta di un deputato dal Comitato (*sempre a titolo confidenziale e entro 30 giorni come attualmente*), abbiano particolare riguardo ai **conflitti di interesse**;
 - il Comitato **verifichi proattivamente** (*e non più su sola richiesta del Presidente del PE*) il **rispetto del Codice di condotta** e delle relative misure di applicazione da parte dei deputati e segnali al Presidente eventuali violazioni di tali disposizioni. Si prevede, inoltre, che le **presunte violazioni** del Codice di condotta possano essere **segnalate direttamente al Comitato consultivo**, sulla base di una apposita procedura che sarà disciplinata dall'Ufficio di presidenza;
 - il comitato consultivo possa chiedere il parere di esperti esterni con la **massima riservatezza**, **senza** aver sentito preventivamente il Presidente, come prescritto nella formulazione precedente;
 - il **Comitato** proceda non solo a pubblicare, come già attualmente previsto, una relazione annuale sulle sue attività, ma anche a **sensibilizzare periodicamente i deputati** in merito al Codice di condotta e alle relative misure di applicazione.

Inoltre, il nuovo testo articolo 8 del Codice di condotta prevede ora che il **Comitato consultivo**, dopo aver esaminato le circostanze della presunta violazione del Codice di condotta formuli una **raccomandazione al Presidente, contenente se del caso l'indicazione di una sanzione** ai sensi dell'art. 176 del Regolamento del PE (*nella formulazione precedente il Comitato formulava una raccomandazione senza indicare la sanzione che potrebbe essere irrogata al deputato*).

Sempre all'articolo 8 del Codice di condotta è stata introdotta la previsione per la quale il **Presidente** sottopone al Comitato consultivo anche le **inosservanze sistematiche, gravi o ripetute** degli **obblighi di comunicazioni** previsti dal Codice di condotta.

Proposte di risoluzioni sui diritti umani con procedura di urgenza

Sono stati resi più **stringenti i criteri per la presentazione di proposte di risoluzioni del PE in via di urgenza** in materia di **violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto** al fine di evitare indebite influenze esterne.

L'articolo 144 del Regolamento del PE prevede che una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno a un ventesimo dei componenti del Parlamento possono chiedere che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

La conferenza dei Presidenti il 13 aprile ha concordato nuovi orientamenti in merito alla presentazione di proposte di risoluzioni del PE in via di urgenza in materia di diritti umani.

Cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia nazionali

Il PE rafforzerà la sua cooperazione con le **autorità giudiziarie e di polizia nazionali degli Stati membri** per garantire che l'Istituzione sia in grado di rispondere al meglio e di aiutare le vittime con qualsiasi indagine su presunte attività criminali dei deputati o del personale del PE.

Iniziative per rafforzare la cooperazione al fine di contrastare la lotta alla corruzione sono in corso di definizione da parte dell'Amministrazione del PE.

Revisione delle sanzioni

Le modifiche al Regolamento approvate il 14 settembre 2023, intervenendo sull'art. 176, introducono diverse innovazioni nella disciplina generale delle **sanzioni irrogabili nei confronti dei deputati che violino le norme di comportamento**.

In primo luogo, si prevede che il Presidente del PE possa **irrogare sanzioni** nei confronti di un deputato, oltre che negli altri casi indicati dal Regolamento o da una decisione dell'Ufficio di

Presidenza, anche per violazione delle norme relative agli intergruppi e i raggruppamenti informali (di cui agli artt. 35 e 35-bis) nonché ove ciò sia previsto dal **Codice di condotta**.

Si stabilisce poi che la **sanzione** irrogata debba essere **effettiva proporzionata e dissuasiva**.

Alle sanzioni irrogabili già previste dall'articolo 176 si aggiungono:

- il divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, la limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno.

Viene aumentato ad un massimo di **60 giorni**, rispetto ai **30 attuali**, il periodo massimo per il quale può essere irrogata la sanzione della **perdita del diritto all'indennità di soggiorno** e della **sospensione temporanea** dalla partecipazione alle attività del PE (fatto salvo l'esercizio del diritto di voto).

Si prevede, infine, che il Presidente del PE decida sul periodo di **pubblicazioni delle sanzioni** (sul sito internet del Parlamento e sulla pagina online dei deputati sul medesimo sito), le quali, a seconda della loro tipologia, vanno da un minimo di **due ad un massimo di tre anni**. Il Presidente può tuttavia decidere un periodo di pubblicazione più breve in caso di violazioni minori.

Istituzione di un organismo etico interistituzionale

A seguito di specifiche richieste del PE e di consultazioni informali con le altre istituzioni, la **Commissione europea** ha presentato l'**8 giugno 2023** una **proposta** per la **creazione di un organismo interistituzionale per le questioni di etica** che riguarderà i **membri delle istituzioni e degli organi consultivi dell'UE** (*v. infra*).

L'iniziativa si articola in una **comunicazione** ed in una **proposta** di accordo tra le istituzioni dell'UE, accompagnata dalla relativa **scheda finanziaria** relativa all'incidenza sul bilancio dell'UE.

Il 14 settembre 2023, la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo ha deciso di nominare la **squadra negoziale** del Parlamento per la proposta citata di accordo interistituzionale, formata dai deputati: Katarina Barley, Vicepresidente del Parlamento europeo responsabile del registro per la trasparenza; Salvatore De Meo, Presidente del Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) e Daniel Freund, relatore del Parlamento sulla proposta.

Per una illustrazione dettagliata della proposta si rinvia allo specifico **dossier** dell'Ufficio RUE.